

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2°, della legge 15.11.1973, n. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella legge 26.04.1983, n. 131, e art. 41, comma 4°, della legge 11.07.1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Regione Trentino Alto Adige - 10%;
- al Comune - 90%;
- al Segretario comunale - 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Richiamata la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 2/EL/2014 dd. 10.07.2014 di oggetto "Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U. 24 giugno 2014, n. 144). Soppressione della compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di rogito", dalla quale si evince che l'abrogazione dell'articolo 41, quarto comma, della L. 312/1980 ad opera del comma 1 dell'art. 10 del DL 90/2014 fa venir meno il presupposto normativo per l'attribuzione ai segretari comunali di una quota dei diritti di rogito spettanti al comune a far data dal 25 giugno 2014, e viene confermato il versamento alla rispettiva Provincia della quota del 10% dei diritti di segreteria;

Richiamata inoltre la nota della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige dd. 01.09.2014 con la quale comunica che, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate da alcuni comuni sulla spettanza dei diritti di rogito al segretario comunale, stante l'ambiguità della nuova formulazione dell'art. 10 del DL 90/2014 (come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114) la Regione medesima ha inviato al Ministero dell'Interno una richiesta di parere;

Visto l'art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.08.2014 n. 114 il quale prevede che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Riscontrato che sulla materia è successivamente intervenuto il legislatore regionale, il quale, attraverso l'art.11 (diritti di rogito) della L.R. 09.12.2014 n. 11, entrata in vigore il 10.12.2014, ha sostituito il comma 1 dell'art. 58 della L.R. 05.03.1993 n. 4 con il seguente "Dall'entrata in vigore del decreto legge 24.06.2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento."

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 67/2014 dd. 12.11.2014 di oggetto L.R. 11/2014 - Novità in materia di personale - informativa.

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel **quarto** trimestre 2014 nel complessivo riassuntivo importo di Euro 2,34.- così suddiviso:

- diritti di segreteria generici Euro 2,34.-
- diritti di rogito Euro //.-

Richiamato il D.M. 31.07.1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30.06.1995, n. 267, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 23.12.1993, n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;



Visto il comma 5° dell'art. 8 del D.L. 30.06.1995, n. 267, il quale dispone che i versamenti trimestrali della quota parte dei diritti di segreteria riscossi dai Comuni vengano effettuati solo se di importo singolo superiore a Euro 25,83.- e che negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno in data 31.07.1995, n. 35/95 che detta le istruzioni per le modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi, nonché la Circolare della Regione Autonoma Trentino A.A. n. 1/EL/1999 dd. 15.01.1999 relativa al trasferimento della quota di spettanza dello Stato alla Regione;

Viste le seguenti circolari:

- della Regione T.A.A. n. 5/EL/2010 dd. 15/11/2010 prot. n. 14533, pervenuta il 18/11/2010 al prot. comunale n. 2562, con la quale viene indicato che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli artt. 40,41 e 42 della L. 8 giugno 1962, n. 604 siano versati dai Comuni nella misura del 10% dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia in ottemperanza dell'art. 6, comma 1, della L.R. 26 aprile 2010 n. 1 concernente "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali";
- della Provincia Autonoma di Trento - Servizio autonomie locali n. 17 prot. n. S110/10/442349/1.1/5-10 dd. 28/12/2010, pervenuta il 28/12/2010 al prot. comunale n. 2881, che fornisce le indicazioni per effettuare il versamento dei diritti di segreteria alla PAT a decorrere dal 1 gennaio 2011;

Riscontrato che, in attuazione alle predette istruzioni, e fino ad ulteriori disposizioni, il versamento della quota spettante alla Provincia va effettuato trimestralmente entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento sul conto del tesoriere capofila della PAT - Unicredit S.p.a. - Agenzia Trento Galilei- indicando le seguenti coordinate bancarie IT12S0200801820000003774828, indicando la seguente causale:

"Diritti di segreteria anno **2014 trimestre 4°**";

Dato atto che la rendicontazione dei versamenti per l'anno 2013 va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del modello annuale, approvato con D.M. 31.07.1995, da rimettere in duplice copia alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio autonomie locali entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 4/L;

Visto il provvedimento di data 24.06.2013 prot. n. 1627 con il quale il Sindaco individua i dipendenti responsabili dei vari servizi;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 03.06.2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti di competenza dei responsabili dei servizi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 23.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 18.05.2001 sub. n. 8494/01-R.12, come ultimo modificato con delibera del consiglio comunale n. 19 dd. 22.12.2009;

DETERMINA

- Di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel **quarto** trimestre 2014 come al prospetto che segue:

	Diritti di segreteria generici		Diritti di Rogito		TOTALE
- alla Provincia Autonoma di Trento	10%	0,23	10%	0,00	0,23
- al Comune	90%	2,11	22,50%	0,00	2,11
- al Segretario comunale		0	67,50%	0,00	0,00
TOTALI	100%	2,34	100%	0,00	2,34

2. Di prendere atto che essendo la quota dei diritti di spettanza della Provincia, di Euro 0,23.-, di importo non superiore a Euro 25,83.-, si provvederà all'effettuazione del relativo versamento alla scadenza del trimestre in cui tale somma minima sarà raggiunta e, in ogni caso, a chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 8, comma 5°, del D.L. 30.06.1995, n. 267 e s.m.. L'importo di Euro 0,23 va imputato all'Intervento 1010205 (cap. 246) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014, dove esiste l'apposita e sufficiente disponibilità;

3. Di provvedere al versamento dei seguenti diritti di segreteria anno 2014:

- diritti di segreteria 1° trimestre per un importo complessivo di Euro 1,22;
- diritti di segreteria 2° trimestre per un importo complessivo di Euro 0,49;
- diritti di segreteria 3° trimestre per un importo complessivo di Euro 0,41;
- diritti di segreteria 4° trimestre per un importo complessivo di Euro 0,23;

L'importo complessivo di Euro 2,35.-, relativo all'intero anno 2014, va imputato all'intervento 1010205 Cap. 246 dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014, dove esiste l'apposita e sufficiente disponibilità.

4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.